



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1	27-02-2026

OGGETTO:	ORDINANZA N. 7/2025 DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SUL TRATTO DI VIA STRENCIA LIMITROFO AL CIVICO N. 25, PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI FUNZIONALI ALLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO CENSITO IN CATASTO AL MAPPALE N. 348 DEL F. 8. - PROROGA SINO AL 30/03/2026.
-----------------	---

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TIRANO E SERNIO

Richiamata la precedente ordinanza n. 7/2025 del 13/11/2025, con la quale è stato istituito il divieto di transito temporaneo in via Strenzia sino al 28/02/2026;

Vista la richiesta presentata in data 29/01/2026 dal direttore dei lavori in oggetto, intesa ad ottenere la proroga del divieto temporaneo di transito di cui al punto precedente sino al 30/03/2026 fine di poter ultimare i lavori al fabbricato al civico 25 di tale via;

Accertato che i lavori in oggetto sono regolarmente eseguibili in forza della SCIA N. 12140 del 07/07/2025;

Ritenuto al fine di garantire la sicurezza per la circolazione stradale e di consentire l'ultimazione dei lavori, di disporre la proroga del divieto temporaneo di transito di tutti i veicoli nel tratto di via Strenzia antistante il civico n. 25 sino alle ore 18.00 di lunedì 30/03/2026;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Richiamata la convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale fra i comuni di Tirano e Sernio stipulata in data 01/02/2016;

ORDINA

dalle ore 18.00 di sabato 28/02/2026 alle ore 18.00 di lunedì 30/03/2026 è vietato il transito di tutti i veicoli sul tratto di via Strenzia limitrofo al civico n. 25.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice di posizionare tutta la segnaletica stradale prescritta dal

vigente Codice della Strada (art.20 e 21) e relativo Reg. di Esecuzione al fine di ridurre i disagi ed onde evitare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (DPR 24 novembre 1971, n. 1199), oppure ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

ORDINANZA N. DEL 27-02-2026

OGGETTO: ORDINANZA N. 7/2025 DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SUL TRATTO DI VIA STRENCIA LIMITROFO AL CIVICO N. 25, PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI FUNZIONALI ALLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO CENSITO IN CATASTO AL MAPPALE N. 348 DEL F. 8. - PROROGA SINO AL 30/03/2026.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.